

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 762/98 della Commissione, del 6 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- \* Regolamento (CE) n. 763/98 della Commissione, del 6 aprile 1998, recante chiusura delle gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2095/97, (CE) n. 2096/97, (CE) n. 2097/97 e (CE) n. 2098/97 ..... 3
- \* Direttiva 98/20/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) ..... 4

#### *II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Consiglio

98/253/CE:

- \* Decisione del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della Società dell'informazione in Europa («Società dell'informazione») ..... 10

##### Rettifiche

- \* Rettifica del regolamento (CE) n. 2590/97 del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli (GU L 355 del 30.12.1997) ..... 16

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 762/98 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	99,7
	204	81,8
	212	108,5
	624	190,6
	999	120,2
0707 00 05	052	112,5
	999	112,5
0709 10 00	220	174,9
	999	174,9
0709 90 70	052	100,4
	204	98,6
	999	99,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,3
	204	35,1
	212	45,5
	400	46,3
	600	48,7
	624	52,0
	999	44,5
0805 30 10	600	77,4
	999	77,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	44,7
	060	46,1
	388	91,6
	400	102,4
	404	96,4
	508	86,5
	512	90,3
	524	83,9
	528	84,8
	720	65,8
	804	107,9
	999	81,9
0808 20 50	388	75,2
	508	73,1
	512	73,4
	528	87,7
	999	77,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 763/98 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 1998****recante chiusura delle gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2095/97, (CE) n. 2096/97, (CE) n. 2097/97 e (CE) n. 2098/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che le esportazioni di riso effettuate nel corso della campagna 1997/98 nel quadro delle gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2095/97 <sup>(3)</sup>, (CE) n. 2096/97 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 2097/97 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 2098/97 <sup>(6)</sup> della Commissione hanno esaurito i quantitativi previsti, nel rispetto dei massimali stabiliti dall'accordo dell'Uruguay Round; che appare quindi opportuno chiudere le gare suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2095/97, (CE) n. 2096/97, (CE) n. 2097/97 e (CE) n. 2098/97 sono chiuse.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 19.<sup>(5)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 22.<sup>(6)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 25.

**DIRETTIVA 98/20/CE DEL CONSIGLIO**

del 30 marzo 1998

**che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che l'obiettivo principale direttiva 92/14/CEE <sup>(4)</sup> è di limitare l'utilizzazione di alcuni tipi di aerei a reazione subsonici civili;

(2) considerando che una definizione dei concetti principali contenuti nella direttiva dovrebbe eliminare le ambiguità quanto agli obiettivi e al campo d'applicazione della direttiva;

(3) considerando che la presente direttiva non priva i singoli Stati membri della possibilità di fare ricorso alle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alla rotta intracomunitaria <sup>(5)</sup>, in conformità delle medesime;

(4) considerando che, tenuto conto dell'eccezionale situazione storica degli aeroporti che servono la conurbazione di Berlino e della vicinanza degli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof al centro cittadino, è giustificata la temporanea esenzione di questi due aeroporti dall'applicazione di talune disposizioni della direttiva 92/14/CEE;

(5) considerando che è necessario restare fedeli allo spirito nel quale l'esenzione è stata inizialmente accordata ai veicoli immatricolati in paesi in via di sviluppo; che le disposizioni corrispondenti della

suddetta direttiva dovrebbero dunque essere chiarite in tal senso;

(6) considerando che un'esenzione accordata ad un aereo di un paese in via di sviluppo dovrebbe andare a solo beneficio di quel paese;

(7) considerando che è necessario chiarire la possibilità di concessione di esenzioni motivate da ragioni di ordine economico;

(8) considerando che occorre precisare che uno Stato membro può solo stabilire un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei che non soddisfano le condizioni necessarie per quelli iscritti nel suo registro;

(9) considerando che alcuni Stati membri hanno concluso accordi con vettori di paesi terzi, che concedono a questi ultimi un'esenzione per il ritiro graduale degli aerei del capitolo 2 analoga a quella accordata ai vettori comunitari; che è opportuno che detti accordi non siano revocati;

(10) considerando che è di primaria importanza che l'allegato alla direttiva 92/14/CEE sia tenuto aggiornato e sia modificato a tempo debito; che gli emendamenti dovrebbero dunque essere formulati dalla Commissione, con l'assistenza di un comitato di regolamentazione;

(11) considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/14/CEE accorda esenzioni agli aerei iscritti nei registri nazionali in via di sviluppo e che gli aerei che beneficiano di queste esenzioni sono enumerati nell'allegato della stessa direttiva;

(12) considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 92/14/CEE per aggiungervi aerei che, sebbene possano beneficiare di un'esenzione, non erano stati inclusi nell'allegato al momento dell'adozione della direttiva; che è inoltre necessario cancellare ogni indicazione relativa ad alcuni aerei che sono stati ritirati dal servizio, sono stati distrutti, o che comunque non possono più beneficiare dell'esenzione;

(13) considerando che occorre assolutamente impedire ogni impiego scorretto delle immatricolazioni; che l'attuale allegato indica il numero progressivo di serie dei singoli aerei attribuito dal costruttore;

<sup>(1)</sup> GU C 309 del 18. 10. 1996, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 4.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 1997 (GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 24), posizione comune del Consiglio, n. 42/97 del 9 ottobre 1997 (GU C 375 del 10. 12. 1997, pag. 25) e decisione del Parlamento europeo del 13 gennaio 1998 (GU C 34 del 2. 2. 1998).

<sup>(4)</sup> GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

- (14) considerando che è importante garantire che le violazioni del diritto comunitario vengano repressi in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo;
- (15) considerando che, ai sensi dell'atto di adesione del 1994, l'Austria deve applicare la direttiva 92/14/CEE a decorrere dal 1° aprile 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

#### Emendamenti

La direttiva 92/14/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

“vettore aereo”, un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza d'esercizio valida;

“licenza d'esercizio”, un'autorizzazione, rilasciata a un'impresa, che consenta di effettuare trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo;

“vettore aereo comunitario”, un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (\*);

“flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione”, tutti gli aerei subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo dispone, di sua proprietà oppure in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno.

(\*) GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.»

- 2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 2, l'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione non conformi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), può essere limitata o esclusa negli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof.»

- 3) Il testo dell'articolo 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) questi aerei siano stati iscritti nel registro della rispettiva nazione in via di sviluppo indicata nell'allegato nell'anno di riferimento e continuino ad essere utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio da persone fisiche o giudiche stabilite in detta nazione.»

- 4) All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«L'esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un aereo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese diverso da quello menzionato per detto aereo nell'allegato.»

- 5) All'articolo 4, all'articolo 5, lettere c) e d), e all'articolo 6 il termine «compagnia aerea» è sostituito dal termine «vettore aereo».

- 6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

#### «Articolo 7

1. Gli Stati membri possono limitare la radiazione dal loro registro nazionale di ogni indicazione relativa agli aerei che non rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell'allegato 16 ad una percentuale annuale massima pari al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione di un vettore aereo comunitario.

2. Gli Stati membri non applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 agli aerei mantenuti nel registro di uno Stato membro conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

3. Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia applicato agli aerei iscritti nel registro di un paese terzo e operanti in detto Stato membro un'esenzione equivalente a quella di cui ai paragrafi 1 e 2, detta esenzione può continuare ad essere riconosciuta purché il vettore aereo risponda alle condizioni prescritte.»

- 7) Sono inseriti gli articoli seguenti:

#### «Articolo 9 bis

Le modifiche all'allegato considerato necessario al fine di garantire la piena conformità ai principi stabiliti nell'articolo 3 sono apportate mediante la procedura definita nell'articolo 9 ter, paragrafo 2.

#### Articolo 9 ter

1. La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (\*), che agisce conformemente alla procedura illustrata al paragrafo 2.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro 3 mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

(\*) GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 (GU L 291 del 14. 1. 1996, pag. 15).»

8) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

#### *Articolo 2*

##### **Regime delle sanzioni**

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 1° marzo 1999, e comunicano al più presto ogni ulteriore modifica che le riguarda.

#### *Articolo 3*

##### **Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono

corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 168 dell'atto di adesione del 1994 e del suo allegato XIX (III), l'Austria mette in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2002.

#### *Articolo 4*

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 5*

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

LORD SIMON of HIGHBURY

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

## ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3

*Nota:* Le deroghe sono accordate agli aerei enumerati nel presente allegato nel quadro generale delle politiche e decisioni delle Nazioni Unite (sanzioni, embarghi, ecc.).

## ALGERIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20955	B727-2D6	7T-VEH	Air Algérie
21053	B727-2D6	7T-VEI	Air Algérie
21210	B727-2D6	7T-VEM	Air Algérie
21284	B727-2D6	7T-VEP	Air Algérie
20884	B737-2D6	7T-VEG	Air Algérie
21063	B737-2D6	7T-VEJ	Air Algérie
21064	B737-2D6	7T-VEK	Air Algérie
21065	B737-2D6	7T-VEL	Air Algérie
21211	B737-2D6	7T-VEN	Air Algérie
20650	B737-2D6	7T-VED	Air Algérie
21285	B737-2D6	7T-VEQ	Air Algérie

## CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20200	B707-329C	9Q-CBW	Scibe Airlift

## REPUBBLICA DOMINICANA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
19767	B707-399C	HI-442CT	Dominicana de Aviación

## EGITTO

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
19843	B707-336C	SU-PBA	Air Memphis
19916	B707-328C	SU-PBB	Air Memphis
21194	B737-266	SU-AYK	Egypt Air
21195	B737-266	SU-AYL	Egypt Air
21227	B737-266	SU-AYO	Egypt Air

## IRAQ

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20889	B707-370C	YI-AGE	Iraqi Airways
20892	B737-270C	YI-AGH	Iraqi Airways
20893	B737-270C	YI-AGI	Iraqi Airways

## LIBANO

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20259	B707-3B4C	OD-AFD	MEA
20260	B707-3B4C	OD-AFE	MEA
19967	B707-347C	OD-AGV	MEA
19589	B707-323C	OD-AHC	MEA
19515	B707-323C	OD-AHD	MEA
20170	B707-323B	OD-AHF	MEA
19516	B707-323C	OD-AHE	MEA
19104	B707-327C	OD-AGX	TMA
19105	B707-327C	OD-AGY	TMA
18939	B707-323C	OD-AGD	TMA
19214	B707-331C	OD-AGS	TMA
19269	B707-321C	OD-AGO	TMA
19274	B707-321C	OD-AGP	TMA



## LIBERIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
45683	DC8F-55	EL-AJO	Liberia World Airlines
45686	DC8F-55	EL-AJQ	Liberia World Airlines

## LIBIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20245	B727-224	5A-DAI	Libyan Arab Airlines
21051	B727-2L5	5A-DIB	Libyan Arab Airlines
21052	B727-2L5	5A-DIC	Libyan Arab Airlines
21229	B727-2L5	5A-DID	Libyan Arab Airlines
21230	B727-2L5	5A-DIE	Libyan Arab Airlines

## MAURITANIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
11093	F28-4000	5T-CLG	Air Mauritanie

## MAROCCO

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20471	B727-2B6	CN-CCG	Royal Air Maroc
21214	B737-2B6	CN-RMI	Royal Air Maroc
21215	B737-2B6	CN-RMJ	Royal Air Maroc
21216	B737-2B6	CN-RMK	Royal Air Maroc

## NIGERIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
18809	B707-338C	5N-ARQ	DAS Air Cargo
19664	B707-355C	5N-VRG	Air Tours

## PAKISTAN

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20488	B707-340C	AP-AXG	PIA

## ARABIA SAUDITA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20574	B737-268C	HZ-AGA	Saudia
20575	B737-268C	HZ-AGB	Saudia
20576	B737-268	HZ-AGC	Saudia
20577	B737-268	HZ-AGD	Saudia
20578	B737-268	HZ-AGE	Saudia
20882	B737-268	HZ-AGF	Saudia
20883	B737-268	HZ-AGG	Saudia

## SWAZILAND

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
45802	DC8F-54	3D-AFR	African International Airways
46012	DC8F-54	3D-ADV	African International Airways

## TUNISIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20545	B727-2H3	TS-JHN	Tunis Air
20948	B727-2H3	TS-JHQ	Tunis Air
21179	B727-2H3	TS-JHR	Tunis Air
21235	B727-2H3	TS-JHT	Tunis Air

## UGANDA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
19821	B707-379C	5X-JEF	Dairo Air Services

## ZIMBABWE

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
18930	B707-330B	Z-WKU	Air Zimbabwe
45821	DC8F-55	Z-WMJ	Affretair*

---

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1998

**che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della Società dell'informazione in Europa («Società dell'informazione»)**

(98/253/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

- (1) considerando che, introducendo nuove forme di rapporti economici, politici e sociali, la società dell'informazione aiuterà la Comunità europea ad affrontare le sfide del prossimo secolo, ed in particolare a creare nuovi posti di lavoro, come indicato nel Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione — Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo»;
- (2) considerando che il Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha accolto le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla società dell'informazione, presentate nel rapporto «L'Europa e la Società dell'informazione globale», e che la Commissione ha istituito un piano d'azione comprendente misure concrete a livello comunitario e degli Stati membri;
- (3) considerando che il Consiglio europeo di Firenze del 21 e 22 giugno 1996 ha messo in evidenza le potenzialità della società dell'informazione nel settore dell'istruzione e della formazione, dell'organizzazione del lavoro e della creazione di occupazione;

- (4) considerando che la velocità di evoluzione della società dell'informazione dipende notevolmente dalla sensibilizzazione, dalla comprensione e dal sostegno dei cittadini e delle organizzazioni pubbliche e private in merito alle possibilità offerte dalle applicazioni delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese;
- (5) considerando che per realizzare la società dell'informazione sarà necessario che ogni cittadino, impresa od organizzazione pubblica della Comunità europea disponga di tutte le informazioni necessarie;
- (6) considerando che l'avvento della società dell'informazione comporterà una riorganizzazione graduale del tipo e del contenuto delle attività umane in tutti i settori e avrà notevoli ripercussioni intersettoriali in campi di attività finora indipendenti tra loro;
- (7) considerando che le misure necessarie alla realizzazione della società dell'informazione devono tener conto della coesione economica e sociale all'interno della Comunità e della continuità di funzionamento del mercato interno;
- (8) considerando che per la preparazione delle suddette misure occorrono analisi preliminari che consentano di definire con maggiore precisione i vari settori che possono essere influenzati dalle azioni comunitarie in materia di società dell'informazione;

<sup>(1)</sup> GU C 51 del 21. 2. 1997, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 222 del 21. 7. 1997, pag. 39.

- (9) considerando che la prima relazione intermedia del Gruppo di esperti di alto livello sugli aspetti sociali e societali della società dell'informazione del gennaio 1996 ha contenuto un primo insieme di riflessioni per elaborare la relazione finale;
- (10) considerando che il primo rapporto annuale presentato dal Forum sulla società dell'informazione alla Commissione nel giugno 1996 raccomandava alla Commissione di avviare iniziative di sensibilizzazione in tutta l'Unione europea, di promuovere azioni atte ad incentivare l'applicazione delle prassi ottimali, di favorire l'impiego di nuove tecnologie, di valutare con maggiore attenzione le implicazioni della società dell'informazione a livello economico e sociale e di garantire che i disabili possano avere parità di accesso alla società dell'informazione;
- (11) considerando che la Commissione europea ha adottato il 24 luglio 1996 un Libro verde intitolato «Vivere e lavorare nella società dell'informazione: priorità alla dimensione umana», volto ad approfondire il dialogo politico, sociale e civile sugli aspetti della società dell'informazione; che alla luce delle reazioni ricevute, la Commissione presenterà proposte di azione nel 1997;
- (12) considerando che le misure necessarie a realizzare la società dell'informazione devono tener conto che questa presenta dimensioni globali;
- (13) considerando che la Conferenza ministeriale del G7 su società dell'informazione e sviluppo, tenutasi a Midrand, in Sudafrica, dal 13 al 15 maggio 1996, ha riconosciuto la necessità di perseguire il modello della società dell'informazione a vantaggio dei paesi in via di sviluppo, al fine di venire incontro alle specifiche esigenze e sfide cui sono confrontati, di appoggiarne la crescita sostenibile e garantirne l'effettiva partecipazione all'economia globale «via cavo» che sta emergendo;
- (14) considerando che la Conferenza di Roma del 30 e 31 maggio 1996 ha riconosciuto tra gli elementi del dialogo politico tra la Comunità europea e i dodici paesi impegnati nella collaborazione euromediterranea, avviata nel novembre 1995 con la Conferenza di Barcellona, la costruzione di una società dell'informazione veramente accessibile nella regione del Mediterraneo e in grado di apportare benefici in termini di crescita, competitività e occupazione agli utilizzatori, all'industria e ai fornitori di servizi delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
- (15) considerando che il secondo Forum sulla società dell'informazione dell'Unione europea e dei paesi dell'Europa centrale e orientale, tenutosi a Praga il 12 e 13 settembre 1996, ha confermato che gli aspetti legati allo sviluppo della società dell'informazione rivestono particolare importanza per i paesi europei che stanno riformando le loro economie, sottolineando la necessità di offrire piattaforme per lo scambio di informazioni ed il dibattito;
- (16) considerando la necessità di non duplicare le possibilità d'azione già esistenti, ad esempio per quanto riguarda le iniziative nel settore della ricerca e sviluppo, delle reti transeuropee, dei contenuti, della politica sociale e della normazione;
- (17) considerando che l'attuazione di questo programma dovrebbe essere oggetto di un controllo costante e sistematico: che a conclusione del presente programma dovrebbe essere effettuata una valutazione finale dei risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi stabiliti dalla presente decisione;
- (18) considerando che è necessario fissare la durata del programma;
- (19) considerando che un importo di riferimento finanziario, a norma del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è incluso nella presente decisione per l'intera Europa del programma senza che ciò incida sulle competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;
- (20) considerando che il trattato prevede, ai fini dell'adozione della presente decisione, solo i poteri di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È adottato un programma, denominato «Società dell'informazione», con i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica e far comprendere meglio il potenziale impatto della società dell'informazione e delle nuove applicazioni che essa introduce in tutta Europa, stimolando la motivazione e la capacità delle persone a partecipare all'evoluzione verso la società dell'informazione;
- sfruttare in modo ottimale i benefici socioeconomici della società dell'informazione in Europa, mediante l'analisi degli aspetti tecnici, economici, sociali e regolamentari della medesima, la valutazione delle sfide insite nella transizione verso la società dell'informazione, fra l'altro nel campo dell'occupazione, e la promozione della sinergia e della cooperazione fra l'ambito europeo e gli ambiti nazionali;
- migliorare il ruolo e la visibilità dell'Europa nel contesto della dimensione globale della società dell'informazione.

Le attività previste nel presente programma comprendono azioni intersettoriali che integrano l'azione comunitaria in altri settori. Esse non devono duplicare le attività condotte in questi settori nell'ambito di altri programmi comunitari. Al fine di evitare sovrapposizioni, di integrare altre iniziative e di far beneficiare il presente programma di conoscenze complementari, i pertinenti programmi comunitari sono associati allo sviluppo delle attività ad essi connesse.

Il programma dovrebbe inoltre fornire un quadro comune per la complementarità e l'interazione sinergica a livello europeo fra le varie iniziative nazionali/regionali/locali volte a realizzare la società dell'informazione, in particolare con l'assistenza del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rendendo possibile l'uso delle opportunità disponibili e migliorando la trasparenza e la cooperazione a livello europeo, pur applicando appieno il principio di sussidiarietà.

### Articolo 2

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Commissione è responsabile dell'esecuzione delle seguenti categorie di azioni:

- a) misure di sensibilizzazione in Europa:
- interventi destinati ad accrescere, ove necessario, il valore aggiunto delle iniziative locali, nazionali e transfrontaliere che promuovono, ad esempio attraverso la divulgazione di informazioni, una migliore comprensione delle opportunità, dei benefici e degli eventuali rischi insiti nella società dell'informazione, siano esse rivolte al grande pubblico o a specifici gruppi bersaglio;
  - raccolta e divulgazione di informazioni sulle esigenze dei cittadini e degli utilizzatori in relazione ai servizi e alle applicazioni offerti dalla società dell'informazione;
  - miglioramento della promozione, presso l'opinione pubblica e le altre parti interessate, dei progetti concreti attuati per soddisfare le esigenze espresse;
  - monitoraggio della sensibilizzazione e familiarizzazione delle persone nei confronti dei servizi e delle applicazioni offerti dalla società dell'informazione, in particolare attraverso la promozione di indagini periodiche e l'integrazione delle indagini nazionali in un quadro europeo;
  - interventi destinati ad incentivare l'industria, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), a fornire servizi e applicazioni che vanno incontro alle esigenze espresse dai cittadini e dagli utilizzatori, per esempio mediante la presentazione di attività, reti, applicazioni della società dell'informazione e delle opportunità concrete da sfruttare;
- b) misure che contribuiscono a sfruttare in modo ottimale i benefici della società dell'informazione in Europa:
- dimostrazione delle potenziali ripercussioni della società dell'informazione a livello regionale, compresa la dimensione transfrontaliera, promozione dello scambio di informazioni rilevanti tra città e regioni;
  - interventi a sostegno del Forum sulla società dell'informazione costituito da esperti che rappresentano un'ampia gamma di interessi degli ambienti industriali e accademici, dei mezzi di comunicazione, dei sindacati, dei gruppi di consumatori e di utilizzatori, che fornisce alla Commissione pareri sulle sfide da affrontare per sviluppare la società dell'informazione;
  - valutazione delle opportunità e degli ostacoli all'accesso e all'utilizzo dei prodotti e dei servizi offerti dalla società dell'informazione per i gruppi sociali sfavoriti e per le regioni periferiche o meno favorite; identificazione di misure appropriate per superare tali ostacoli e goderne i benefici;
  - analisi delle iniziative in corso su scala europea e nazionale per quanto riguarda la fornitura di applicazioni, fondata in particolare su un inventario permanente dei progetti che agevolano l'avvio della società dell'informazione;
  - garanzia della trasparenza sulle politiche e i programmi in corso a livello europeo e nazionale, con l'istituzione in particolare di un inventario permanente;
  - contributo all'applicazione in tutta l'Unione degli esempi rivelatisi vincenti a livello di politiche, progetti e servizi della società dell'informazione, sulla base delle prassi ottimali e dei migliori programmi riscontrati;
  - promozione di scambi di conoscenze e esperienze tra gli studi e le attività in corso a livello europeo e nazionale;
  - individuazione e valutazione dei meccanismi finanziari necessari a sviluppare la società dell'informazione, in particolare quelli in grado di incentivare associazioni tra settore pubblico e privato per realizzare applicazioni d'interesse pubblico;
  - individuazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno nel campo della società dell'informazione e delle misure che consentano di trarre il massimo beneficio dallo spazio senza frontiere per lo sviluppo della società dell'informazione, tenendo conto della diversità linguistica;

- avvio di azioni tese a identificare le priorità delle PMI e gli ostacoli che impediscono a queste ultime di utilizzare le tecnologie dell'informazione, in stretto collegamento con le iniziative della Commissione tese a mobilitare vari gruppi di utilizzatori delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);
  - promozione dell'«alfabetizzazione elettronica» attraverso la divulgazione delle pertinenti esperienze realizzate a livello nazionale ed europeo;
- c) misure atte a migliorare il ruolo e la visibilità dell'Europa nell'ambito della dimensione globale della società dell'informazione:
- compilazione di un inventario delle iniziative intraprese nel mondo intero;
  - scambio di informazioni con i paesi terzi, in particolare allo scopo d'incentivarne l'accesso alle potenzialità della società dell'informazione;
  - cooperazione alla preparazione di azioni dimostrative, bilateralmente o in collaborazione con organizzazioni internazionali.

Per le varie categorie di azioni precedentemente elencate, i programmi di lavoro che saranno definiti annualmente dovrebbero indicare i settori di attività prioritari nonché azioni concrete, ricercando il massimo valore aggiunto a livello europeo.

#### Articolo 3

Nell'adempimento degli obiettivi definiti all'articolo 1 e delle azioni di cui all'articolo 2, la Commissione può ricorrere a tutte le iniziative appropriate e pertinenti, in particolare:

- concludere contratti per la realizzazione di analisi, di studi previsionali, di studi dettagliati in settori specifici, per l'avvio di azioni di dimostrazione su scala ridotta e per il coordinamento, la valutazione e il cofinanziamento di azioni;
- organizzare, partecipare e offrire supporto a riunioni di esperti conferenze, seminari, consultazioni con le parti interessate in particolare al fine di favorire l'accesso dei paesi terzi alle potenzialità offerte dalla società dell'informazione;
- pubblicare e divulgare le informazioni.

#### Articolo 4

1. Il programma riguarda il periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002.
2. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma ammonta a 25 milioni di ecu. Una ripartizione indicativa della spesa figura nell'allegato.

3. Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio ed entro i limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma e del suo coordinamento con altri programmi comunitari.

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. La procedura di cui all'articolo 6 si applica:

- all'adozione del programma di lavoro, compresa l'entità del finanziamento,
- alla ripartizione delle uscite del bilancio,
- ai criteri e al contenuto degli inviti a presentare proposte,
- alla valutazione dei progetti per il finanziamento comunitario in seguito all'invito a presentare proposte e all'importo stimato del contributo comunitario per ciascun progetto, ove questo sia pari o superiore a 100 000 ecu,
- alle misure relative alla valutazione del programma,
- alla partecipazione a progetti da parte di persone giuridiche di paesi terzi e organizzazioni internazionali.

3. Qualora, a norma del quarto trattino del paragrafo 2, l'importo del contributo comunitario sia inferiore a 100 000 ecu, la Commissione informa il comitato in merito ai progetti e al risultato della loro valutazione.

4. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato dei progressi compiuti nell'attuazione del programma nella sua globalità.

#### Articolo 6

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

#### *Articolo 7*

Il Forum sulla società dell'informazione di cui all'articolo 2, lettera a), ultimo trattino, può essere invitato dal comitato a fornire consulenza o orientamenti.

#### *Articolo 8*

1. Per garantire che l'aiuto comunitario sia utilizzato in modo efficiente, la Commissione si assicura che le azioni di cui alla presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, al controllo e alla successiva valutazione.

2. Durante l'attuazione delle azioni e dopo il loro completamento la Commissione valuta il modo in cui sono state realizzate nonché l'impatto della loro attuazione al fine di accertare se gli obiettivi originari son stati conseguiti.

3. I beneficiari prescelti presentano una relazione annuale alla Commissione o una relazione finale per i progetti di breve durata.

4. Dopo due anni e alla fine del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, dopo l'esame da parte del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, una valutazione dei risultati ottenuti con l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2. Sulla base di tali risultati, la Commissione può presentare proposte volte ad adeguare l'orientamento del programma.

#### *Articolo 9*

La partecipazione al presente programma può essere aperta, secondo la procedura di cui all'articolo 6, senza sostegno finanziario da parte della Comunità, alle persone giuridiche stabilite nei paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, qualora tale partecipazione contribuisca efficacemente all'attuazione del programma e tenendo presente il principio del vantaggio reciproco.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

LORD SIMON of HIGHBURY

## ALLEGATO

## PROGRAMMA PLURIENNALE «SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE»

Scadenario indicativo e ripartizione indicativa delle spese  
1998-2002

Percentuali della dotazione finanziaria totale per categoria e anno						
	1998	1999	2000	2001	2002	Totale 1998-2002
Sensibilizzazione	9 %	7 %	6 %	5 %	3 %	30 % massimo
Sfruttamento ottimale	11 %	11 %	11 %	12 %	12 %	57 %
Azioni internazionali	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %	13 % massimo
Percentuale del totale d'impegno	22 %	20 %	20 %	20 %	18 %	100 %



## RETTIFICHE

**Retifica del regolamento (CE) n. 2590/97 del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 355 del 30 dicembre 1997)*

A pagina 2, allegato, prima e seconda colonna:

<i>anziché:</i>	«0811 90 50	66
	0811 90 70	67
ex	0811 90 95	
ex	0811 90 95»	
<i>leggi:</i>	«0811 90 50	
	0811 90 70	
ex	0811 90 95	66
ex	0811 90 95	67».

---